



COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

ORDINANZA n. ~~235~~²³⁵ del 10 AGO. 2018

IL SINDACO

PREMESSO

Che con nota assunta con prot. 73238 il 10.08.2018 il Dipartimento di Prevenzione Direzione SISP della Regione Lazio ha trasmesso mandato le misure preventive contro le zanzare – *Aedes albopictus* e *Culex pipiens* – nei confronti delle malattie infettive da tali vettori;

che le mutate condizioni climatiche verificatesi in Italia nell'ultimo ventennio, con aumento della temperatura e dell'umidità, particolarmente nei mesi da aprile a dicembre, hanno favorito la diffusione dell'*Aedes albopictus*;

che le specifiche caratteristiche biologiche e l'aggressività di tale zanzara, nei confronti dell'uomo e degli animali, con spiccata attività di puntura nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, possono provocare molestia, nonché potenziali effetti sulla salute umana;

CONSIDERATO

CHE nell'estate 2007, nel territorio regionale dell'Emilia Romagna, si è manifestato un focolaio epidemico di febbre da virus da Chikungunya, che ha rappresentato il primo focolaio autoctono verificatosi in Europa ed ha evidenziato un rischio sanitario connesso con la presenza e la diffusione della zanzara tigre;

CHE nell'estate 2017 sono stati accertati 4 focolai epidemici autoctoni da virus da Chikungunya, di cui tre nella Regione Lazio, precisamente ad Anzio (RM), Roma e Latina;

CHE il più efficace intervento per la prevenzione di queste malattie e delle altre arbovirosi di cui l'*Aedes albopictus* è vettore, è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare;

CHE i luoghi in cui la zanzara tigre depone le uova e dove si sviluppano le larve sono costituiti da qualsiasi sito ove sia presente acqua stagnante, quali tombini e griglie di raccolta delle acque, barattoli, lattine, sottovasi, bacinelle, depositi contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, innaffiatori, copertoni di veicoli stradali, fogli di nylon, buste di plastica, grondaie ostruite, ecc.;

CHE generalmente, nel periodo compreso tra aprile e dicembre, le uova di questo insetto, a seguito di condizioni climatiche favorevoli, se sommerse dall'acqua, danno origine allo sviluppo di larve;



CHE la presenza di erba alta e sterpaglie costituisce un habitat favorevole per l'annidamento delle zanzare adulte;

CHE i trattamenti contro le zanzare adulte, in conformità con la legislazione vigente, sono vietati nei Siti della Rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette (parchi, riserve, aree di riequilibrio ecologico e paesaggi protetti);

CHE in conformità alla Direttiva Comunitaria 2009/28/CE, recepita con il D.lgs 150/2012 concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, con particolare riguardo agli insetti impollinatori, è emersa la necessità di monitorare i trattamenti contro le zanzare adulte in ambito privato;

CHE essendo necessario tutelare la salute delle persone residenti nel territorio di Guidonia Montecelio, con particolare riferimento a quelle affette da una patologia, rara e pericolosa, denominata MCS (Sensibilità Chimica Multipla, Allergie Multiple e Intolleranza a xenobiotici ambientali), l'Amministrazione Comunale intende adottare prioritariamente azioni di prevenzione e, in presenza di manufatti che possono trattenere acqua e non risultano bonificabili, attuare una cadenzata applicazione di specifici prodotti ad azione antilarvale registrati come Presidio Medico Chirurgico o Biocida, privilegiando l'utilizzo di prodotti di origine naturale (*Bacillus Thuringiensis var. israelensis*, *Bacillus Sphaericus*);

CHE i trattamenti contro le zanzare adulte comportano maggior rischio di tossicità, elevato impatto ambientale, temporaneità dei risultati e maggiori costi di gestione, pertanto non devono mai essere utilizzati a scopo preventivo né a calendario;

CHE sulla base del principio di precauzione, al fine di tutelare la salute pubblica e salvaguardare l'ambiente sull'intero territorio di Guidonia Montecelio, si è ravvisata l'opportunità, di vietare l'utilizzo di prodotti la cui composizione preveda la presenza di sostanze ad azione coformulante (solventi, tensioattivi, emulsionanti, ..) per le quali sia riconosciuta in etichetta la capacità di provocare lesioni alla pelle, agli occhi e/o alle vie respiratorie. In particolare, si ritiene di evitare l'impiego di prodotti Presidi Medico Chirurgici nella cui etichetta sia indicato uno o più dei seguenti codici di pericolo o "frasi H" (H311,H312,H314,H315,H317,H318,H319,H332,H335). La presenza di tali sostanze si evince dalla scheda di sicurezza predisposta dai produttori che riporta la classificazione di sicurezza, frasi H dei coformulanti impiegati;

CHE i provvedimenti di prevenzione e gli interventi larvicidi se attuati nelle sole aree pubbliche non sono sufficienti a contenere l'infestazione e che soltanto con l'intervento dei privati nelle aree di competenza, si riuscirà a mantenerla a livelli accettabili dal punto di vista della molestia e a ridurre al minimo i rischi sanitari dovuti alla presenza dell'*Aedes albopictus* (zanzara tigre);

CHE per contrastare la diffusione delle zanzare, quando si manifestano casi sospetti od accertati di arbovirosi o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza correlati a rischi sanitari, l'Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali sia in aree pubbliche che private;

CHE qualora sia necessario effettuare trattamenti adulticidi, per tutelare la salute pubblica e salvaguardare l'ambiente, gli interventi devono essere effettuati da operatori professionali adeguatamente formati;



CHE congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, l'Amministrazione Comunale nell'ambito delle misure necessarie a contenere e diminuire il fenomeno infestante, intende realizzare nell'anno 2018 una campagna di comunicazione per informare e sensibilizzare i cittadini, sui corretti comportamenti da adottare per contrastare l'infestazione di questo insetto;

Vista la legge 24 novembre 1981, n.689;

Vista l'ordinanza n.141 del 17.05.2018;

Visto l'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267;

Visto l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267;

Visto il D.Lgs 65/2003;

Visto l'art.3-quarter del D.lgs 3 aprile 2006, n.152, "Norme in materia ambientale",

ORDINA

- a. Di non abbandonare definitivamente o temporaneamente negli spazi pubblici e privati, compresi terrazzi e balconi, contenitori di qualsiasi natura e dimensione - barattoli, secchi, bidoni, vasche, sottovasi, ecc... - nei quali possa raccogliere acqua piovana ed evitare comunque qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- b. Di procedere ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo - annaffiatoi, secchi, sottovasi, bidoni o altro materiale per le attività lavorative - oltre che allo svuotamento dell'acqua in essi contenuta, alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia: diversamente procedere al loro allontanamento ovvero ad una loro idonea chiusura (mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta); non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappe (trappole per la cattura di uova di zanzara tigre) inserite nel sistema di monitoraggio dell'infestazione, ove la procedura preveda l'utilizzo di prodotti contro le larve di zanzare;
- c. Di trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato riportato in etichetta. Independentemente dalla periodicità il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia;
- d. Di tenere sgombri i cortili, i giardini e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- e. Di provvedere nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte o improduttive, al taglio periodico dell'erba onde non favorire l'annidamento di adulti di zanzare;
- f. Di prosciugare completamente le piscine non in esercizio e le fontane; in alternativa eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi oppure immettervi pesci larvivori, tipo pesci rossi, che si nutrono delle larve di zanzara; qualora le piscine vengano ricoperte con teli è necessario svuotare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica l'acqua su di essi eventualmente accumulatasi;
- g. Di seguire l'annaffiatura diretta tramite pompa o con un contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;



- h. Di sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
 - i. Di chiudere stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua (fusti, bidoni ecc.); in alternativa procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera a maglie molto fitte e ben fissata;
 - j. Di sistemare tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatori o simili) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
 - k. Nei cimiteri: nel caso di utilizzo di fiori finti, i vasi detenuti all'aperto devono essere forati sul fondo oppure devono essere riempiti con sabbia, al fine di impedire il ristagno di acqua; inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente devono essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte di acqua in caso di pioggia non devono essere utilizzati i sottovasi;
 - l. Di provvedere nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte o improduttive, al taglio periodico dell'erba;
 - m. Di non utilizzare pneumatici come zavorre per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto, al fine di non favorire la proliferazione di zanzare;
 - n. Di verificare che le grondaie non siano otturate per evitare ristagni d'acqua ed assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte di acqua stagnante anche temporanee;
 - o. Di convogliare in appositi apparati di scarico la condensa prodotta dagli impianti di climatizzazione degli edifici;
 - p. Di evitare la formazione di raccolte di acque anche luoghi poco accessibili o nascosti quali sotterranei, cantine, intercapedini, vespai, ecc.
-
- q. Di trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche ed altre raccolte di acqua non rimovibili, presenti negli spazi di proprietà private o nelle corti delle strutture di pertinenza, ricorrendo a prodotti contro le larve di zanzara, registrati e regolarmente autorizzati dal Ministero della Sanità per tale uso e acquistabili presso farmacie e rivendite di prodotti per l'agricoltura. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; dovrà essere effettuato comunque almeno un trattamento ogni quattro settimane; indipendentemente dalla periodicità il trattamento deve essere effettuato entro 5 giorni da ogni consistente precipitazione atmosferica. Il trattamento contro le larve di zanzara può essere eseguito direttamente da parte degli stessi proprietari o utilizzatori degli spazi oppure avvalendosi di imprese di disinfestazione; dovrà essere conservata la documentazione attestante l'avvenuto trattamento qualora effettuato da Ditte specializzate ovvero il documento di acquisto dei prodotti utilizzati autonomamente.

DEMANDA

- 1. Per i gestori di depositi anche temporanei di pneumatici per attività di riparazione generazione e vendita e ai detentori di pneumatici in generale, l'obbligo di:



- a. stoccare i pneumatici dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi.
- b. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, rigenerazione o commercializzazione;
- c. provvedere nel caso di impossibilità di procedere alla idonea copertura dei pneumatici. alla disinfezione dei potenziali focolai larvali seguendo le indicazioni di cui **al punto q.**

2. Per i responsabili di qualsiasi cantiere, l'obbligo di:

- a. evitare raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori. Qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, in alternativa procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera a maglie molto fitte e ben fissata oppure vanno svuotati completamente con periodicità non superiore ai 5 giorni;
- b. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli che risulta in modo da evitare raccolte di acqua;
- c. provvedere in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
- d. assicurare nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra alla disinfezione dei potenziali focolai larvali, seguendo le indicazioni di cui **al punto q.**

3. Per tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati l'obbligo di:

- a. eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
- b. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- c. chiudere stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua;
- d. eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti con prodotti larvicidi nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione ed alla commercializzazione seguendo le indicazioni di cui **al punto q.**

4. Per tutti i proprietari gestori di attività, agricoltori o chiunque abbia la effettiva disponibilità di bacini per il deposito di acqua, l'obbligo di:

- a. effettuare idoneo trattamento larvicida delle acque alle dosi riportate in etichetta in ragione dei volumi di acqua trattati e con le modalità e frequenze indicate;
- b. oppure introdurre negli specchi di acque una popolazione di pesci larvivori in numero sufficiente a garantire l'abbattimento delle larve di zanzara in ragione dei volumi di acqua presenti

5. Coloro che gestiscono insediamenti zootecnici, l'obbligo di:

- a. evitare la proliferazione di larve di zanzare negli abbeveratoi provvedendo al loro completo svuotamento al massimo ogni tre giorni:



- b. trattare con prodotti larvicidi oltre che pozzetti, scarichi pluviali e tombini in genere, anche scoline, fossi irrigui, ecc., seguendo le indicazioni di cui al punto 9.
- c. I trattamenti devono essere effettuati con prodotti autorizzati garantendo la tutela dell'ambiente e delle produzioni zootecniche.

DISPONE

CHE l'AREA VII – Ambiente e Parchi metta in essere tutti gli interventi di bonifica ambientale e disinfestazione del territorio comunale atti a ridurre la presenza degli insetti vettori, tra i quali la pulizia e la disinfestazione delle vasche e di fontanili di competenza comunale, nonché provvedimenti atti alle disinfestazioni finalizzate al contenimento e alla rimozione dei focolai larvali presenti;

CHE l'Ufficio Messaggio del Comune di Guidonia Montecelio provvederà a notificare la presente Ordinanza:

- Al Comando della Polizia Municipale;
- All'ASL RM G Dipartimento di Prevenzione;
- Alle Associazioni di Volontariato per la tutela ambientale convenzionate con il Comune (N.V.G.- Nucleo Volontari Guidonia – Protezione Civile in via Calabria n.8 – Guidonia Montecelio e V.V.A.A. - Volontari Valle dell'Aniene Associati in via Lago dei Tartari n.7 Guidonia Montecelio);

I quali sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art.3, c.4 della Legge 07.08.1990, n.241, in applicazione della L.06.12.1971, n.1034 "Istituzione dei tribunali Amministrativi regionali", si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso, per chiunque ne abbia interesse, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, il ricorso al tribunale Amministrativo regionale, previa notifica a questa amministrazione, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'affissione all'Albo Pretorio del comune; ed è inoltre possibile:

- Il ricorso gerarchico al Prefetto di Roma, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Guidonia Montecelio;

L'Ufficio emanante provvederà a inviare a mezzo posta certificata copia del presente atto alle Forze dell'Ordine presenti nel territorio comunale.

L'Ufficio emanante provvederà a inviare a mezzo posta certificata copia della presente Ordinanza è inviata alla Prefettura di Roma ai sensi dell'art.54, c.4, del D.L.gs n.267/2000 e ss.mm.ii

CHE la stessa venga:

- Pubblicata presso l'Albo Pretorio comunale,
- Nel sito ufficiale del Comune di Guidonia Montecelio: www.guidoniamontecelio.gov.it

Guidonia Montecelio, lì 10 agosto 2018

Stampa circolare del Sindaco con il logo del Comune di Guidonia Montecelio. Sotto la stampa, il nome "Sindaco" è scritto sopra il nome "Michael Barbet". Sotto "Michael Barbet", il nome "DAVIDE RUSSO" è scritto sopra una firma manoscritta.